



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 23/03/2023

Oggetto: *AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO AGRICOLO STRAORDINARIO CON ATTIVITA' LABORATORIALI DENOMINATO "SI SBOCCIA!" IN DATA 02/04/2023, IN CENTO VIA FERRARESE 31/1 PRESSO "BOSCO INTEGRALE".*

Il giorno ventitre del mese di Marzo duemilaventitre, alle ore 16:15 ritualmente convocata dal Sindaco in via convenzionale presso la sede istituzionale del Comune, si è riunita la Giunta Comunale.

All'inizio della trattazione dell'oggetto sopra indicato, sono presenti i seguenti componenti della Giunta Comunale:

| N. | Nominativo | Carica | Presenti | Assenti |
|----|-----------------|-------------|----------|---------|
| 1 | ACCORSI EDOARDO | Sindaco | Presente | |
| 2 | SALATIELLO VITO | Vicesindaco | | Assente |
| 3 | BOZZOLI ROSSANO | Assessore | Presente | |
| 4 | PEDACI MARIO | Assessore | Presente | |
| 5 | GAIANI CARLOTTA | Assessore | Presente | |
| 6 | TADDIA FILIPPO | Assessore | Presente | |
| 7 | DELOGU DALILA | Assessore | Presente | |
| 8 | BIDOLI SILVIA | Assessore | Presente | |
| | | | 7 | 1 |

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Giuseppe Lavedini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sindaco che, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la discussione e invita la Giunta comunale a trattare la proposta di deliberazione in oggetto. All'esito della discussione:

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta di cui al protocollo n. 13504 del 08/03/2023, integrata con nota prot. n. 15170 del 15/03/2023, con cui la Fondazione Caterina Novi ETS chiede l'autorizzazione a svolgere un mercato per vendita di prodotti agricoli con attività correlate e attività laboratoriali nell'ottica della promozione dei prodotti di stagione e del nostro territorio, denominato "SI SBOCCIA!" all'interno dell'area del Bosco Integrale sito in via Ferrarese 31/1 a Cento (FE) da tenersi in data 02/04/2023 dalle ore 10 alle ore 19;

Tenuto conto che l'art. 6 dello Statuto Comunale fa rientrare fra i compiti istituzionali del Comune la promozione e valorizzazione delle libere forme associative senza scopo di lucro fornendo, qualora se ne riconosca la necessità, anche un supporto logistico ed economico;

Visto il DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" dove all'art. 2 riporta *"E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne e' promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne e' favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali."*;

Premesso che rientra negli obiettivi dell'Amministrazione Comunale la promozione di eventi e iniziative per la realizzazione di momenti di aggregazione dell'intera comunità anche attraverso le sue componenti associative e sociali;

Rilevato che l'evento richiesto riveste oggettiva validità per la promozione e valorizzazione dei prodotti del territorio, delle ricette e tradizioni locali della filiera agricola italiana, oltre che un momento di aggregazione attraverso piccoli laboratori di espressione artistica, tutto in relazione al tema comune della primavera;

Preso atto del programma e delle informazioni agli atti sulla manifestazione di che trattasi, da cui si evince la presenza di diversi soggetti economici, tra cui produttori agricoli, commercianti, creativi, operatori del proprio ingegno, piccoli spazi adibiti alla somministrazione alimenti e bevande;

Vagliati i seguenti aspetti normativi:

- D.Lgs n. 228/2001 con particolare riguardo all'art. 4 co 2: *"La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività."*
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 20 novembre 2007 "Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli" del quale si richiama:
 - a) l'art. 1 co 3 *"I mercati agricoli di vendita diretta possono essere costituiti, su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonche' su aree di proprietà privata."*
 - b) l'art. 4 co 2: *"All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati."*
 - c) l'art. 4 co 3: *"I Comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta sulla base di un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita, finalizzato alla"*

valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti medesimi e ne danno comunicazione agli assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano."

- d) *l'art. 4 co 4 "I comuni favoriscono la fruibilità dei mercati agricoli di vendita diretta anche mediante la possibilità, per altri operatori commerciali, di fornire servizi destinati ai clienti dei mercati. ...Omissis"*
- *L'art. 3 del DL 180/2011 co, 1 "Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:*
 - a) *vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;*
 - b) *contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;*
 - c) *danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;*
 - d) *disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;*
 - e) *disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica."*
 - *Art. 10 co 1 L.r. 14/2003: In occasione di fiere, feste, sagre, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a SCIA presentata al Comune in cui l'attività si svolge, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Nelle zone sottoposte a tutela l'attività temporanea è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune territorialmente competente. L'attività temporanea può essere esercitata soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso di requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, della presente legge o se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione."*

Valutato che, per le caratteristiche e per l'occasionalità, la giornata denominata "Si sboccia!" possa configurarsi come evento di promozione dei prodotti tipici agricoli con relativa vendita diretta e che l'estensione ad ulteriori soggetti economici ed attività collaterali e a servizio sia da considerarsi conforme ai disposti del DM 20/11/2007 art. 4 commi 2 e 4.

Ritenuto per la varietà degli ambiti normativi di dover chiarire i requisiti necessari ai fini di individuare come segue i soggetti economici ammissibili alla manifestazione del 02/04/2023:

- **IMPRENDITORI AGRICOLI** iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le condizioni di cui all'art. 2 del DM 20 Novembre 2007, per i quali non è richiesta alcuna comunicazione al Comune;
- **CREATIVI e/o OPERATORI DEL PROPRIO INGEGNO** muniti di apposita dichiarazione di atto notorio da mettere a disposizione dell'Organizzatore e degli Organi di controllo;
- Soggetti preposti alla **SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE TEMPORANEA** in possesso di apposita SCIA art. 10 della L.R. 14/2003 con ricevuta di avvenuta consegna telematica al Comune di Cento.
- **COMMERCANTI SU AREA PRIVATA** abilitati secondo il principio di liberalità normato dal DL 180/2011, per i quali si definiscono di seguito le modalità limitatamente al presente evento.

Valutato di definire una procedura abilitante per i commercianti che eserciteranno la vendita di prodotti all'interno dell'evento, basata sulle linee generali di semplificazione e snellimento burocratico equiparando il caso specifico a quelli più simili, intesi quali il commercio su area pubblica e commercio in sede fissa all'interno di locali privati.

Considerata la particolarità dell'area che oltre ad essere privata è interclusa alla pubblica via mediante recinzione e accesso carraio, tale da far propendere verso le procedure proprie del commercio in locali privati, dato che non si ravvisa il rischio di ledere diritti di pubblica utilità o di

opportunità sul bene comune e che sarà l'organizzatore a valutare posizione e dimensione delle aree da affidare.

Ritenuto quindi, per il caso specifico, di optare per l'istituto normativo della SCIA unica nella quale dovrà essere attestato il possesso dei requisiti morali e professionali, corredata da eventuale idonea Notifica di Impresa Alimentare, qualora si tratti di commercio di prodotti alimentari, sulla base di apposita modulistica SUAP approntata per il caso specifico.

Acquisito il solo parere favorevole di regolarità tecnica del dirigente competente, reso ai sensi dell'art. 49 – 1° comma, del D.Lgs. 267/2000, allegato alla presente deliberazione, trattandosi di atto che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti favorevoli espressi in forma tacita, non essendovi obiezione alcuna;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e qui interamente riportate:

1. di autorizzare lo svolgimento di un mercato per vendita di prodotti agricoli con attività correlate e attività laboratoriali nell'ottica della promozione dei prodotti di stagione e del nostro territorio, denominato "SI SBOCCIA!" all'interno dell'area del Bosco Integrale sito in via Ferrarese 31/1 a Cento (FE) da tenersi in data 02/04/2023 dalle ore 10 alle ore 19;
2. di dare seguito al principio di liberalità di cui al DL 180/2011 definendo la SCIA unica correlata da apposita eventuale Notifica di Impresa Alimentare, adempimento necessario per le ditte che intenderanno svolgere commercio su area privata, esclusivamente per l'evento del 02/04/2023 denominato "SI SBOCCIA!" all'interno dell'area sopra indicata;
3. di precisare che è in capo all'Organizzatore:
 - La verifica del possesso dei requisiti e/o titoli abilitanti da parte dei soggetti che svolgono attività in occasione dell'evento, fatta salva l'attività di controllo del comune sul rispetto dei regolamenti comunali in materia nonché delle disposizioni di cui al DM 20/11/2007 e del disciplinare di mercato di cui all'art. 4, comma 3 del DM stesso;
 - Ogni incombenza e/o responsabilità gestionale di qualsiasi genere, per l'organizzazione e la logistica della manifestazione.
 - La verifica del rispetto delle normative igienico sanitarie e in materia di sicurezza per tutta l'area interessata, fatta salva l'attività di controllo delle autorità preposte;
4. di approvare le seguenti indicazioni al fine di disciplinare lo svolgimento dell'evento in argomento ai sensi dell'art. 4 co 3 del DM 20/11/2007:
 - a) soggetti economici ammissibili alla manifestazione del 02/04/2023:
 - **IMPRENDITORI AGRICOLI** iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le condizioni di cui all'art. 2 del DM 20 Novembre 2007, per i quali non è richiesta alcuna comunicazione al Comune;
 - **CREATIVI e/o OPERATORI DEL PROPRIO INGEGNO** muniti di apposita dichiarazione di atto notorio da mettere a disposizione dell'Organizzatore e degli Organi di controllo;
 - Soggetti preposti alla **SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE TEMPORANEA** in possesso di apposita SCIA art. 10 della L.R. 14/2003 con ricevuta di avvenuta consegna telematica al Comune di Cento.
 - **COMMERCANTI SUA AREA PRIVATA** abilitati secondo il principio di liberalità normato dal DL 180/2011, muniti di apposita SCIA unica con ricevuta di avvenuta consegna telematica al Comune di Cento.

- b) Attività ammesse nell'ambito del mercato oltre alla vendita dei prodotti agricoli :
- attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento;
 - la degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata, (degustazioni tipiche, abbinamenti culinari) nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.
 - Vendita di prodotti locali in genere.
- c) Caratteristiche dei prodotti agricoli commercializzati all'interno del mercato :
- provenienza dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) del DM 20/11/2007, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
 - conformità alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
- d) La predisposizione di spazi e la relativa assegnazione ai singoli soggetti per le finalità dell'evento sono totalmente in capo all'Organizzatore, come la scelta dei partecipanti.
- e) Tutte le attività di vendita sono tenute al rispetto della norma in materia di esposizione dei prezzi.
- f) Il Comune resta sollevato da qualsiasi danno che il soggetto gestore o i singoli operatori possano arrecare a proprietà o persone.

5. di precisare che la presente deliberazione non esonera il soggetto organizzatore o i singoli partecipanti da eventuali, ulteriori obblighi o adempimenti connessi a procedure autorizzative rientranti nelle competenze di Servizi comunali e/o extra comunali, stabilendo che il Comune non assumerà responsabilità di qualsivoglia natura in merito.

Quindi, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma tacita, non essendovi obiezione alcuna

D E L I B E R A

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente
Dott. Edoardo Accorsi

Firma
Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Lavedini

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio online del Comune all'indirizzo www.comune.cento.fe.it per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 Comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

La presente copia è composta da n. pagine, è conforme, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 ed all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Cento, li _____ Il Pubblico Ufficiale _____